



# TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

## CORTE D'ASSISE

### ORDINANZA

La Corte,  
sulle questioni sollevate dalle difese degli imputati  
e all'udienza del 24 ottobre 2023 in  
ordine alla posizione processuale da attribuire ad nella presente  
fase ed in quella delle indagini preliminari,  
sentito il Pubblico Ministero e le altre parti,  
letta la documentazione acquisita al fascicolo ai soli fini della risoluzione  
delle questioni proposte,

### OSSERVA

Si ritiene doveroso chiarire, in premessa, che le argomentazioni che saranno di seguito esposte hanno il fine esclusivo di risolvere il quesito di natura processuale posto dalle difese, non intendendosi in alcun modo esprimere valutazioni su responsabilità di soggetti non sottoposti al giudizio di questa Corte.

Sempre in via preliminare, occorre rammentare che - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte, già citata in altre occasioni - la valutazione della posizione di chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato è rimessa esclusivamente all'organo giudicante e deve avvenire secondo un criterio non formale, quale l'esistenza di una "notitia criminis" e l'avvenuta iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo quello sostanziale della qualità che il soggetto ha in concreto assunto, in base alla situazione esistente ed a prescindere dalle iniziative assunte dal pubblico ministero (cfr. Sez. VI, Sentenza n. 20098 del 19/04/2016 Ud. Rv. 267129 - 01; più di recente, Cass. Sez. IV, Sentenza n. 46203 del 19/09/2019 - Rv. 277947 - 01). Già a far data dal noto arresto delle Sezioni Unite del 2010, infatti, è stato chiarito che, ove



si subordinasse l'applicazione della disposizione di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p. alla iniziativa del pubblico ministero di iscrizione del dichiarante nel registro ex art. 335 c.p.p., si finirebbe col fare assurgere la condotta del pubblico ministero a requisito positivo di operatività della disposizione, quando sarebbe invece proprio la omissione antidoverosa di quest'ultimo ad essere oggetto del sindacato in vista della dichiarazione di inutilizzabilità.

Ciò premesso, ritiene la Corte di dover condividere i rilievi critici mossi dai difensori circa le anomalie che hanno connotato la fase intercorsa tra il momento in cui, in seguito alla perquisizione del 5 maggio 2021,

veniva iscritto nel registro degli indagati – (proc. n. /2021 mod. 52 Procura Minori Bologna) per, si legge, “la scomparsa di Saman Abbas”, fatto poi rubricato ai sensi dell'art. 610 cod. pen. – e quella dell'incidente probatorio, svolto dinanzi al G.I.P. di Reggio Emilia il 18 giugno 2021.

In particolare, si intende far riferimento al fatto che, in tale lasso di tempo, è stato sentito a sommarie informazioni in tre diverse occasioni (il 12 maggio, il 15 maggio ed il 21 maggio 2021) quale persona informata sui fatti, sebbene formalmente iscritto in relazione ad un'ipotesi di reato originata dal medesimo fatto storico, ossia “la scomparsa di Saman Abbas”, che ha poi ricevuto una diversa qualificazione giuridica - quella di cui all'art. 610 cod. pen., per avere in concorso con i propri genitori ed altri soggetti costretto Abbas Saman a fare rientro nel paese di origine - mantenendo però carattere di fatto evidentemente connesso a quello in ordine al quale si procedeva nel procedimento recante r.g.n.r. n. /2021, nel cui ambito è stato escusso il minore.

Nel dettaglio, nelle prime due circostanze l'escussione è avvenuta ad opera della P.G., in violazione della disposizione di cui al comma 1 *bis* dell'art. 351 cod. proc. pen., che prevede che quando si procede all'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b) – cui va equiparata la posizione dell'indagato in procedimento connesso o collegato – la persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia,



il quale deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto – garanzie, queste, di cui non v'è traccia nei relativi verbali.

In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 22643 del 10/05/2012 Rv. 252741 - 01) statuendo che, in tema di interrogatorio delle persone indagate in reato connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., l'atto deve sempre essere preceduto, a pena di inammissibilità, dagli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen. anche quando è compiuto di iniziativa della polizia giudiziaria, non essendo coerente né ragionevole che detta garanzia sia riconosciuta solo quando all'interrogatorio proceda il pubblico ministero.

Ebbene, in relazione a tale ultima eventualità, si evidenzia che, nel caso di specie, la prevista garanzia non è stata rispettata neppure nell'escussione del 21 maggio 2021, avvenuta appunto ad opera del P.M.

È ciò nonostante la doverosità di tali modalità di assunzione costituisca approdo pacifico cui, invero, la giurisprudenza di legittimità era pervenuta ancor prima della riforma di cui alla Legge 1° marzo 2001, n. 63, chiarendo che al pubblico ministero non è consentito assumere le informazioni di cui all'art. 362 cod. proc. pen. dal coindagato o dall'indagato di reato connesso ovvero probatoriamente collegato a quello per il quale si indaga, ostandovi il disposto dell'art. 197, lett. a) e b), cod. proc. pen.; ne consegue che le dichiarazioni rese dalla persona che avrebbe dovuto essere sentita come indagata (con le relative forme) sono inutilizzabili, ai sensi del secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., oltre che contro chi le ha rilasciate, anche nei confronti del terzo chiamato in correità o reità ove attengano al medesimo reato ascritto al terzo o a reato connesso o collegato (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza n. 554 del 18/02/1998 - Rv. 210333 - 01).

In senso conforme, più di recente, si è chiarito che le dichiarazioni rese da persona indagata potrebbero ritenersi validamente assunte senza il rispetto delle garanzie difensive solo quando riguardino fatti di reato attinenti a terzi ed in relazione ai quali non sussiste alcuna connessione o collegamento probatorio con quelli ad essa addebitati, assumendo la medesima, con riguardo a dette vicende, la veste di testimone e, prima del



giudizio, di persona informata dei fatti (Cass. Sez. VI, Sentenza n. 41118 del 18/09/2013 - Rv. 256272 – 01).

Si tratta di evenienza da escludere nel caso di specie, in cui pacifica e indiscussa è la connessione tra i due procedimenti e le rispettive contestazioni, tant'è vero che è lo stesso ufficio di Procura che, dopo pochi giorni, nel formulare richiesta di incidente probatorio, segnala al G.I.P. in sede che il minore risulta indagato in procedimento connesso o collegato, rappresentando che lo stesso debba essere escusso nelle forme di cui all'art. 210, ultimo comma, cod. proc. pen.

Alla luce delle considerazioni che precedono e considerate le violazioni riscontrate, ne consegue, a norma dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., l'inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali di sommarie informazioni del 12 maggio, il 15 maggio ed il 21 maggio 2021.

Procedendo oltre, si connota come altrettanto anomala la circostanza che – a differenza di quanto accaduto in relazione alla prima escussione a sommarie informazioni, resa il 5 maggio 2021, in cui le discrasie tra quanto dichiarato da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno condotto all'iscrizione di entrambi nel registro degli indagati – a fronte delle ripetute e numerose omissioni, reticenze e discordanze riscontrabili nel narrato di \_\_\_\_\_ non si è mai proceduto ad interrompere l'escussione del dichiarante.

Quanto, poi, al procedimento instaurato a suo carico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, anche in relazione al suo sviluppo ed ai suoi esiti si riscontrano ulteriori anomalie: anzitutto, la circostanza che alla richiesta di trasmissione atti indirizzata alla Procura di Reggio Emilia dalla Procura minorile il 18 maggio 2021, la locale Procura rispondeva riservandosi detta trasmissione trattandosi di atti coperti da segreto istruttorio; solo in data 24 maggio 2021, a seguito della delega d'indagine conferita d'urgenza ai Carabinieri di Guastalla dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, quest'ultima otteneva la trasmissione delle videoregistrazioni delle dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_ alla P.G. ed al P.M. e delle annotazioni dell'11, del 16 e del 18 maggio 2021, con relativi allegati.

Il successivo 7 giugno 2021, poi, veniva inviata alla Procura minorile la richiesta di incidente probatorio nella quale, peraltro, veniva



espressamente segnalato che l'escussione di \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto svolgersi nelle forme di cui all'art. 210 ultimo comma cod. proc. pen. trattandosi, appunto, di indagato in procedimento connesso.

Di seguito, il successivo 15 giugno 2021 la Procura dei Minori formulava richiesta di archiviazione per \_\_\_\_\_, accolta dal G.I.P. presso il competente Tribunale nella stessa data, mediante apposizione di timbro in calce alla medesima richiesta con cui si dava atto di concordare con la stessa.

Quindi, alla luce di tale premesse, in sede di incidente probatorio, avvenuto il 18 giugno 2021, all'audizione di \_\_\_\_\_ si procedeva quale testimone "semplice", seppure l'esame avveniva alla presenza del difensore, che - peraltro - solo all'esito dell'escussione del ragazzo, dichiarava di non essere a conoscenza dell'avvenuta archiviazione.

Tutto quanto sin qui premesso, ritiene la Corte che la pur intervenuta archiviazione della posizione di \_\_\_\_\_ non sia idonea a superare le criticità riscontrabili in relazione alla mancata iscrizione da parte della competente Procura del ragazzo, allora minorenni, per la fattispecie di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen..

Si rileva, in primo luogo, che il provvedimento di archiviazione, nell'aderire *in toto* alla richiesta formulata dal PM, fa formale ed espresso riferimento alla fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., ben distinta – in fatto ed in diritto – da quella di concorso nel reato principale di omicidio, della cui mancata iscrizione si discute in questa sede.

In tal senso, depone in modo inequivoco il tenore della contestazione mossa nell'ambito di quel procedimento che, si è detto, fa riferimento ad un'ipotesi di violenza privata che, peraltro, viene formulata in termini ("costringeva Abbas Saman a fare rientro nel paese di origine") del tutto incompatibili con quelli della principale ipotesi di reato che, come noto, fa invece riferimento ad un omicidio consumato e commesso a Novellara il 1° maggio 2021.

A fronte di tali circostanze, a nulla rileva che nel corpo delle motivazioni redatte dalla Procura minorile si faccia riferimento all'eventuale ricorrenza, o meno, di profili di responsabilità di \_\_\_\_\_ in ordine all'omicidio della sorella: oltre ad essere argomenti esposti a



supporto di un provvedimento, quello d'archiviazione, avente natura non definitiva né definitiva e quindi non vincolante – si tratta, come noto, di atto di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, al quale può sempre seguire la riapertura delle indagini – si rileva come gli stessi appaiano del tutto inconferenti ed estranei rispetto all'ipotesi di reato per cui si procedeva in quella sede. D'altro canto, non può non evidenziarsi l'estrema celerità con cui si è ritenuto di definire la posizione di \_\_\_\_\_, dopo poco più di due settimane dalla trasmissione degli atti relativi al procedimento principale.

Tanto chiarito, ritiene la Corte che a carico di \_\_\_\_\_ emergessero precisi indizi di reità, ricavabili tanto dalle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, quanto - ed ancor prima - dalle dichiarazioni rese al P.M. in data 21 maggio 2021, oltre che dal contenuto delle telefonate intercettate nel periodo d'interesse.

Procedendo con ordine, stando al suo narrato, è lo stesso ragazzo a riferire che - sebbene consapevole della premeditazione e programmazione dell'omicidio (che lo stesso ricava dal riferito scavo fossa nei 2/3 giorni antecedenti il fatto e dalla riunione avvenuta tra il padre, lo zio \_\_\_\_\_ ed il cugino \_\_\_\_\_ in cui gli stessi, stando a quanto udito dal ragazzo, avrebbero deliberato e pianificato l'uccisione della sorella ) - la sera del fatto decideva di mostrare le chat ed i messaggi intercorsi tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, fino a quel momento ignorati dai genitori e da cui sarebbe scaturita la lite che ha poi condotto all'uccisione della giovane (cfr. pag. 2 verbale s.i.t. del 21 maggio 2021 e pag. 55 verbale 18 giugno 2021).

Ebbene, anche volendo prescindere dal rilievo che anche una condotta meramente silente è passibile di assumere a livello concorsuale, si rileva che la condotta sopra riportata doveva ritenersi idonea, quantomeno in astratto, a fornire un contributo alla verifica dell'evento - quale rafforzamento del proposito criminoso proprio sì di altri soggetti ma al ragazzo noto da tempo - e meritevole, dunque, del dovuto approfondimento investigativo.



Inoltre, ha riferito che nel momento in cui sarebbe sopravvenuto lo zio sera del 30 aprile, allorquando i genitori si trovavano all'esterno dell'abitazione con la sorella, gli sarebbe stato suggerito di fare rientro in casa per non essere ripreso dalle telecamere e quindi coinvolto nel fatto (cfr. pag. 16 verbale 18 giugno 2021 e pag. 2 verbale s.i.t. del 21 maggio 2021), con ciò confermando di essere stato reso edotto di quanto stava per accadere.

Inoltre, merita menzione il contatto telefonico intervenuto la sera del 30 aprile 2021 alle 21:58 tra l'utenza in uso ad e quella in con cifre finale in fase d'indagine erroneamente attribuita allo stesso e poi risultata essere in uso ad

Ancora, rilevano i riscontri relativi sempre alla giornata del 1° maggio 2021 e, nel dettaglio, la circostanza che alle ore 08:31:05, l'utenza mobile finale, in quel momento abbinata al telefono Samsung Galaxy A71 in uso ad , chiama per una durata di 61 secondi l'utenza mobile finale in uso a , ossia uno dei due parenti indicati dallo stesso ragazzo come coloro che avrebbero voluto e "forzato tantissimo" per l'uccisione di Saman.

Ancor di più, rileva il messaggio vocale inviato da in data primo maggio 2021, alle ore 23:26, sul telefonino di , in cui la zia afferma " *come stai? Stai bene? hai mangiato? Figlio mio prendi cura di te. Spiega a , a e allo zio che, avevo mandato il vocale allo zio ma non l'ha ancora ascoltato, spiegagli che la polizia l'ha portato\*, e oltre a questo non devi dire nulla, e la mamma stava molto male quindi papà l'ha portata in Pakistan, devi dire solo questo. Non devi dire null'altro qualsiasi persona ti chiede, figlio mio, non devi nemmeno accennare. Anche nella tua mente deve essere che è andata via come ha fatto in passato*".

Non può ritenersi priva di interesse investigativo la circostanza che la zia paterna, dopo aver tentato inutilmente di contattare , scelga di chiamare proprio il nipote più piccolo, decidendo di rivolgersi a lui per suggerire quanto avrebbero dovuto dichiarare alle forze dell'ordine rispetto all'assenza di Saman; ancora, non può ignorarsi che, di fatto, sia lo zio che il nipote si atterrano poi proprio alle indicazioni fornite dalla zia allorquando saranno sentiti dai Carabinieri di Novellara, sebbene con



dichiarazioni tra loro in parte contrastanti, tanto da essere entrambi conseguentemente iscritti quali indagati per la “scomparsa” della ragazza.

Quanto alle conversazioni captate, si ritiene che avrebbe meritato diversa attenzione quella di cui al RIT /2021, progr. del 20 maggio 2021 in cui, rivolgendosi al padre e parlando del fatto che fosse inopportuno fare nomi o inviare messaggi, si afferma quanto segue:

- “...in realtà sai chi ha rovinato, quello dell’Inghilterra ha rovinato. Mandava i messaggi e diceva cosa dire quando verranno e quando hanno preso il mio telefono hanno visto i quei messaggi. Hanno visto tutto. Anche io sono stato costretto a dire che è così, cosa dovevo fare? Se non dicevo così allora potevo rimanere incastrato da solo...”.

- Tu cosa gli hai detto che tutto è accaduto così? Secondo e il terzo, chiunque.

- No, loro sanno tutto, anche se non dico nulla loro lo sanno il tutto. Quando mi hanno chiesto, io dicevo di sì altrimenti se dicevo qualcosa al contrario potevo essere incastrato e sarei rimasto lì dove mi hanno portato la prima volta e non potevo andare da nessuna parte.

Alla luce di tali circostanze, ritiene la Corte che, nel caso di specie, sussistevano fondati elementi per ritenere che, quantomeno a far data dal 21 maggio 2021, a carico di emergessero precisi indizi di reità che si ritiene avrebbero dovuto indurre – a garanzia della sua posizione e di quelle degli altri co-indagati – ad iscrivere il minore in relazione al reato principale.

Con ciò, lo si ribadisce, non si intende dire che sussistesse a suo carico un compendio probatorio utilmente spendibile in sede di giudizio ma che lo stesso avrebbe meritato un diverso approfondimento in sede d’indagine, anche al fine di verificare l’attendibilità di un soggetto che rivestiva una posizione indubbiamente delicata in quel momento.

Si osserva, ancora, che l’adozione di tale iniziativa, nell’immediatezza, avrebbe assicurato al dichiarante le garanzie allo stesso spettanti per legge, preservando - poi - l’ulteriore prosieguo delle indagini da eventuali profili di inutilizzabilità, quali quelli qui in esame.

È in quest’ultima prospettiva che deve essere letta la presente decisione, con la quale non si intende in alcun modo formulare addebiti a carico del



dichiarante ma – è bene sottolinearlo – garantirgli prerogative che sarebbero a lui spettate dal principio.

Da tutte le considerazioni sin qui esposte, deriva che – sebbene per ragioni diverse da quelle rassegnate in ordine alle sommarie informazioni rese da – deve conseguentemente dichiararsi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di incidente probatorio, sussistendo già in quel momento elementi tali da dover indurre, cautelativamente, ad iscrivere il dichiarante in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen.

Quanto alla odierna veste processuale, dalle considerazioni svolte discende l'inquadramento di tra i soggetti di cui all'art. 210 comma primo cod. proc. pen., assorbite quindi le ulteriori questioni sollevate in relazione al comma sesto della medesima disposizione.

P.Q.M.

Decide come da motivazione e dispone procedersi oltre.

Dispone la restituzione degli atti alle parti.

Reggio Emilia, 27 ottobre 2023.

I Giudici  
Caputo Est.

*[Handwritten signatures of the judges]*

Il Presidente

*[Handwritten signature of the President]*



IX

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA- SEZIONE PENALE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
dott. Cacciapuoti Cosimo

*[Handwritten signature of the court clerk]*